

Legge del 10 giugno 1982 n. 348 – art. 1

Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo stato ed altri enti pubblici.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 giugno 1982

Articolo 1

Forme della costituzione di cauzione a favore dello stato.

In vigore dal 25/08/2016

Modificato da: Legge del 28/07/2016 n. 154 Articolo 13

In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi:

- a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'[articolo 54 del regolamento](#) per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con [regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#), e successive modificazioni;
- b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'[articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico;
- c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.